



Repubblica italiana  
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile  
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)

N° 15375/2022 R.G.

**D E C R E T O**

**Il giudice**, letti gli atti, sciogliendo la riserva,

**vista** la domanda di convalida del trattenimento di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in Egitto, \_\_\_\_\_ – già trattenuto ai sensi dell’art. 14 D.LGS. n° 286/1998, in forza di un precedente decreto già convalidato dal Giudice di pace – presentata dalla QUESTURA DI ROMA in data 09/03/2022, a seguito della domanda di protezione internazionale formulata il 09/03/2022;

**dato atto** della tempestività della richiesta di convalida;

**rilevato:**

- che non risulta che \_\_\_\_\_ all’atto del suo primo interrogatorio di polizia, benché informato della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, abbia dichiarato di volersene avvalere;
- che risulta, dal verbale di audizione davanti al Giudice di pace in sede di convalida, che lo straniero non ha manifestato la volontà di presentare tale domanda;
- che, all’udienza dinanzi a questo giudice, egli ha dichiarato: di essere fuggito temendo la vendetta dei parenti di una persona da lui accidentalmente uccisa, che lo avrebbero minacciato telefonicamente;

**ritenuto:**

- che non sono condivisibili le argomentazioni della difesa in ordine all’illegittimità del decreto di respingimento, le quali non incidono sull’oggetto della presente procedura, che ha ad oggetto la convalida del trattenimento in quanto richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata;

- che la tempistica della domanda di protezione – presentata dopo l’avvenuto trattenimento e dopo la convalida del Giudice di pace, nell’imminenza dell’esecuzione del rimpatrio – induce a ritenerne la pretestuosità;
- che, peraltro, le ragioni addotte, in prima battuta, a giustificazione dell’espatrio sono di natura meramente economica;
- che la modifica di tali ragioni, emersa soltanto in sede di audizione dinanzi al giudice di pace, valutata congiuntamente alla già rilevata tempistica della domanda di protezione, costituisce un ulteriore elemento a favore della strumentalità della domanda;
- che, comunque, le ragioni addotte a giustificazione dell’espatrio, di natura privata e familiare e comunque devolvibili alle autorità nazionali, non disvelano alcuna relazione con ipotesi di persecuzione riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 e non consentono una prognosi favorevole in ordine alla concedibilità di una protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile un rischio di condanna a morte o di danno grave (per le ragioni già dette) e non risultando da alcuna fonte l’esistenza in Egitto (Paese con il quale esistono accordi di rimpatrio) di un conflitto armato che generi violenza indiscriminata ponendo a rischio la vita o l’incolumità dei civili;
- che il respingimento alla frontiera non appare suscettibile di violare diritti fondamentali della parte resistente, tenuto conto del diritto degli Stati di regolamentare l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri, nel rispetto dei loro diritti fondamentali, non emergendo dagli atti né il pericolo che egli possa essere sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, né l’esistenza di una vita privata e familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU, il cui rispetto possa risultare violato dal suo allontanamento;
- che, sotto altro profilo, appare giustificato il timore che lo straniero possa darsi alla fuga e rendersi irreperibile, essendo privo di documenti, di fissa dimora e di qualsiasi contatto in Italia ;

**ritenuto inoltre:**

- che la legittimità del trattenimento, ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.LGS. n° 142/2015, è connessa all’effettivo espletamento della procedura accelerata di cui all’art. 28-*bis* D.LGS. n° 25/2008 entro i termini prescritti al comma 2 (audizione «entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione») che la Questura

- deve trasmettere alla Commissione territoriale «*senza ritardo*»; decisione entro i due giorni successivi) e viene meno ove tali termini risultino superati;
- che, già nel vigore del precedente quadro normativo, la Corte di cassazione aveva affermato tale principio con la sentenza n° 2458/21 del 03/02/2021;
  - che il principio giurisprudenziale risulta oggi rafforzato dall'assenza, nel citato art. 6, comma 6, di ogni riferimento alla possibilità di prolungamento dei termini, già prevista dal comma 3 del previgente art. 28-*bis*, ed oggi consentita dal comma 5 di detto articolo;
  - che, d'altro canto, le norme che incidono sulla libertà personale, la cui garanzia costituzionale *ex art. 13 Cost.* è assistita da una riserva assoluta di legge, sono di stretta interpretazione;
  - che, pertanto, nel caso in cui i termini imposti dalla legge allo svolgimento della procedura accelerata, come poc'anzi qui richiamati, non vengano rispettati, viene meno la legittimità del trattenimento ed il presente provvedimento di convalida perde automaticamente efficacia;

**P . Q . M .**

visto l'art. 6 L. n° 142/2015,

**convalida** il trattenimento di \_\_\_\_\_, n. in Egitto, il \_\_\_\_\_ ;

**ordina** la cessazione del trattenimento e l'immediata liberazione del trattenuto qualora la decisione della Commissione sulla domanda non risulti emessa nel rispetto dei termini di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, D.LGS. n° 25/2008 per la conclusione della procedura accelerata.

Si comunichi.

Roma, 11/03/2022

Il giudice  
*Francesco Crisafulli*